

STUDIO SESANA ASSOCIATI

FINANZIARIA 2004

Legge 24 dicembre 2003 n. 350

e

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N. 269

(con modifiche della Legge di conversione 326/2003)

Di seguito Vi esponiamo per sommi capi le disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute nella Finanziaria per l'anno 2004:

ALIQUOTE E CALCOLO IRPEF ANNO 2003 E 2004:

L'art. 2 comma 12 della Legge Finanziaria ha esteso anche al 2004 la possibilità ("clausola di salvaguardia") di determinare l'Irpef dovuta sul reddito 2004 in sede di dichiarazione dei redditi applicando se più favorevoli le norme in vigore al 31.12.2002.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF

E' stata disposta la sospensione sino al 31.12.2004 degli aumenti delle addizionali comunali e regionali Irpef.

IRPEG: PASSAGGIO ALL'IRES

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 è stata varata la nuova **IRES** (imposta sul reddito delle società) che va a sostituire dal **1° gennaio 2004** la vecchia Irpeg e prevede un'aliquota del **33%**.

DIVIDENDI

Con l'introduzione dal **1° gennaio 2004** della nuova IRES (imposta sul reddito delle società) cambia il regime fiscale dei dividendi distribuiti alle persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa (privati), le principali novità sono le seguenti:

- abolizione del credito d'imposta;
- tassazione: - partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva del 12,50%;
- partecipazione qualificate: tassazione sul 40% in dichiarazione.

Le nuove norme di tassazione dei dividendi comportano un aumento del prelievo fiscale per i contribuenti con redditi medio-bassi.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Dal **1° gennaio 2004** viene modificato il regime di tassazione per la cessione da parte di persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa (privati) delle partecipazioni in società non quotate (quote S.r.l. e azioni S.p.A.) come segue:

- partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva del 12,50%;
- partecipazioni qualificate: tassazione ordinaria del 40% della plusvalenza.

Le nuove norme di tassazione comportano un risparmio del prelievo fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate.

CO.CO.CO. E INPS GESTIONE SEPARATA

Dal **1° gennaio 2004** il contributo Inps sulle collaborazioni coordinate e continuative e per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, è stabilita in misura pari a quella della gestione commercianti e pertanto passa dal 14% al **17,80%**.

PRESTAZIONI OCCASIONALI E INPS

Dal 1° gennaio 2004 è stato introdotto l'**obbligo** di iscrizione alla gestione separata dell'**Inps** per il lavoratori occasionali qualora il reddito annuo superi **€5.000,00**.

DETRAZIONE 41% SULLE RISTRUTTURAZIONI - PROROGA

E' stata disposta la **proroga** della detrazione Irpef al **41%** per gli interventi di ristrutturazione immobiliare per le spese sostenute nel **2004**, per un importo non superiore ad **€ 60.000,00**; tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso i lavori siano la mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Dal **1° gennaio 2004** i **moltiplicatori automatici** di cui all'art. 52, ultimo comma, D.P.R. 131/1986, che concorrono a determinare la base imponibile dichiarata negli atti di trasferimento della proprietà (valore dichiarato nel rogito notarile), vengono **rivalutati del 10%**, comportando un aggravio delle imposte.

TASSO INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2004 gli **interessi legali** passano al **2,5%** (attualmente al 3%).

RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI E PARTECIPAZIONI

E' stata disposta la **riapertura dei termini** per rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola nonché delle partecipazioni (quota S.r.l.)

STUDIO SESANA ASSOCIATI

posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La **perizia** di stima deve essere asseverata entro il **16 marzo 2004**; entro la stessa data deve essere versata l'**imposta sostitutiva**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - ESTENSIONE

La rivalutazione dei **beni** e delle partecipazioni (artt. 10-16 Legge 21.11.2000 n. 342) è estesa ai beni risultanti dal **Bilancio** relativo all'esercizio chiuso al **31.12.2002**, nel Bilancio dell'esercizio successivo (31.12.2003), con il pagamento di una imposta sostitutiva.

CONDONO FISCALE 1997-2001 - RIAPERTURA

Il maxi decreto legge 269/2003 ha disposto il differimento al **16 marzo 2004** delle sanatorie in origine previste dalla Legge 289/2002 relative agli anni dal 1997 al 2001.

CONDONO FISCALE ANNO 2002

Il comma 44 dell'art. 2 della Finanziaria ha esteso il **Condono** Fiscale all'**anno 2002**, dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2003.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 12 gennaio 2004.